

## **RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1**

Si chiedono chiarimenti in merito all' Art. 8 punto 3 e Art. 10 punti 4 e 6 che sembrano tra l'altro in contrasto tra loro.

**Art. 8 punto 3.** L'Ente si impegna ad adeguarsi alle nuove modalità di trasmissione telematiche degli ordinativi e mandati di pagamento senza alcun addebito al tesoriere di commissioni relative alla Conservazione dei documenti da quantificare al momento dell'eventuale richiesta.

### **Art. 10 punti 4 e 6.**

4) Il Tesoriere deve effettuare a propria cura e spese, il servizio di conservazione dei documenti informatici inerenti gli ordinativi di incasso e pagamento di cui ai precedenti articoli 4 e 6, secondo la normativa vigente, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione, i cui oneri sono a carico del Tesoriere.

6) Il Tesoriere inoltre dovrà, su richiesta dell'Ente, acquisire, a propria cura e spese, l'archivio conservativo degli ordinativi di incasso e mandati di pagamento informatici relativi a precedenti servizi di tesoreria, assicurandone il servizio di conservazione, consentendo la consultazione on-line dei documenti in qualsiasi momento e con oneri e spese sempre a completo carico del medesimo Tesoriere.

-----

### **RISPOSTA:**

Trattasi di un refuso all'interno del testo dell'articolo 8 punto 3 della Convenzione.

Intenzione dell'Ente nella redazione degli articoli in questione è quella di delegare la conservazione dei documenti informatici relativi agli ordinativi di incasso e pagamento (di cui agli artt. 4 e 6 della Convenzione) al Tesoriere, il quale si dovrà accollare tutti gli oneri relativi alla conservazione medesima.